



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0677/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0849/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

Marina Vajana - Componente

Roberto Leoni - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Paola Balducci - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Federico Salinari - Componente

Accursio Gallo - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Antonino Piro - Componente

Loredana Germanò - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 18 marzo 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0849/TFNSVE/2025-2026, 849 - Ricorso proposto dalla società Albacrema ASD (915504) contro la società Fontanella (919126) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Raimondi Federico (4738338)

In data 17 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Federico Raimondi.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 90,00 (novanta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;



- esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Fontanella alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Federico Raimondi nella misura di euro 90,00 (novanta/00) in favore della società Albacrema ASD.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai